

**UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**  
Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945



Roma, 27 Maggio 2002

ALL'I.N.P.D.A.P.  
Via Ballarin, 42  
00142 ROMA

e.p.c. Al Presidente della  
Agenzia Nazionale  
Albo Segretari Comunali  
Avv. Gianluca SUSTA  
Via del Tritone, 125  
00187 ROMA

Al Presidente  
A.N.C.I. Nazionale  
Avv. Leonardo DOMENICI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

Al Presidente  
U.P.I.  
Dr. Lorenzo RIA  
Piazza Cardelli, 4  
00186 ROMA

Oggetto: Liquidazioni IPS – Segretari Comunali e provinciali.

Con riferimento alla nota di codesto Istituto n. 832 del 20 Maggio 2002, con la presente, si preannuncia che la stessa verrà presto impugnata davanti al TAR Lazio per i motivi appresso indicati.

La retribuzione dei segretari comunali e provinciali negli ultimi anni è stata disciplinata dai CC.NN.LL del 17 gennaio 1990, n. 44, del 16 maggio 1995 e dell'accordo successivo del 14 settembre 1995 e del 16 maggio 2001.

In particolare il contratto approvato con il DPR 17 gennaio 1990, n. 44 prevedeva:

- a) all'art. 8, comma 12, incrementi stipendiali, pari a £. 2.000.000, £. 4.000.000 e 6.000.000 dovuti rispettivamente a 5, 10 e 15 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) all'art. 8, comma 14, l'indennità di funzione e di coordinamento (non pensionabile e non utile ai fini previdenziali) di £. 2.500.000 per i segretari di VIII q.f. , di £. 3.000.000 per i segretari di IX q.f., e di 4.000.000, 5.000.000 e 6.000.000 dovuti rispettivamente ai segretari di IX q.f. con anzianità di servizio di 5, 10 e 15 anni alla data del 1 luglio 1990.

Successivamente con l'art. 40 del contratto stipulato il 16 maggio 1995 e con gli art. 3 e 4 dell'accordo successivo del 14 settembre 1995, le suddette indennità, con conseguente disciplina unitaria, sia dal punto di vista pensionistico che previdenziale, sono confluite in un unico emolumento denominato indennità di direzione.

Ma il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 19/97 del 15 Luglio 1997, con una interpretazione che è stata più volte censurata dalla Giurisprudenza (TAR Lazio sentenza n. 3039/1999, Consiglio di Stato n. 1845/2000, TAR Brescia n. 357/01, TAR Liguria n. 331/02 e n. 332/02 e TAR Lazio n. 2514/02) ha ritenuto che solo una parte dell'indennità di direzione doveva essere valutata ai previdenziali. Ma tale circolare, come deciso dal TAR Lazio, con l'ultima sentenza, ovviamente non può più ritenersi esistente, poiché annullata dal Consiglio di Stato e, quindi, in conseguenza del suo annullamento deve essere rivista l'assoggettabilità di detta indennità ai contributi previdenziali in quanto trattamento economico fondamentale.

Alla luce di questi avvenimenti è incontestabile che nel caso di specie non è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3973/97 e delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5 – 6 – 7- 8 – 9 del marzo 1996, poiché l'indennità di direzione era da valutare tra gli emolumenti da assoggettare a contribuzione previdenziale.

Nel caso di specie non è nemmeno pertinente il richiamo all'art. 4, comma 2, dell'accordo del 29 luglio 1999, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso accordo trattandosi di emolumenti utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio comunque denominata ai sensi della precedente normativa su di essi occorre calcolare il TFR.

Per i suddetti motivi questa Organizzazione Sindacale invita ancora una volta codesto Istituto a rivedere la propria posizione in caso contrario si vedrà costretta a tutelare i propri iscritti nelle sedi opportune.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DELL'UNSCP  
Carlo PAOLINI



ALLEGATO A

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO  
DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

A seguito del parere favorevole espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui all'art .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16.00, si è svolto l'incontro tra:  
*l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)*

Art. 4

Calcolo del TFR

1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:

- a) l'intero stipendio tabellare;
- b) l'intera indennità integrativa speciale;
- c) la retribuzione individuale di anzianità;
- d) la tredicesima mensilità;
- e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.